

**AL PREFETTO DI BERGAMO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
BERGAMO
C/O POLIZIA STRADALE DI BERGAMO**

Oggetto: ricorso avverso il verbale n., elevato dalla Polizia Stradale di Torino in data per asserita violazione dell'art. 141, commi 3-8, del codice della strada.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n., elevato dalla Polizia Stradale di Bergamo in data per asserita violazione dell'art. 141, commi 3-8, del codice della strada.

Secondo la Polizia Stradale il sottoscritto, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, avrebbe violato l'art. 141/3-8 del C.d.S., perché non avrebbe regolato adeguatamente la velocità in relazione allo stato dei luoghi.

La presunta violazione sarebbe stata accertata in data 5 maggio 2011, alle ore 21,58, in territorio del Comune di Bergamo, S.S. altezza km 21 + 500.

CHIEDE

che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento, perché gli organi accertatori si sono limitati a riportare in verbale apoditticamente l'affermazione che l'opponente avrebbe omesso di regolare "adeguatamente la velocità", senza specificare in maniera chiara gli elementi di riscontro oggettivi sulla cui base si è formato il loro convincimento. In particolare, manca qualsiasi riferimento alla condotta di guida dell'opponente.

Chiede di essere personalmente ascoltato sui fatti contestati.

Allega il verbale opposto.

.....,

➤ **Commento**

Il ricorso potrebbe trovare accoglimento, in quanto incombe sull'amministrazione, in qualità di attrice sostanziale, l'onere di dimostrare il rapporto di inadeguatezza della velocità con l'indicazione delle circostanze di fatto che in concreto denotino l'omessa moderazione della velocità in relazione alle esigenze della circolazione, statuendo che, ove l'Amministrazione non dimostri compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione dovrebbe essere accolta se non altro *ex art. 23, comma 12, legge n. 689/1981* [cfr. Cass. pen. n. 38/2012].